



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quarta Civile

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4493/14 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 ottobre 2015;

promossa da

Fallimento V [REDACTED] srl in liquidazione,

in persona del curatore pro tempore (p.i. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Catania Via [REDACTED] n. 125 presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attore;

contro

BANCA [REDACTED] s.c.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Catania [REDACTED] n. 28 presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio [REDACTED] del 29.5.2014;

pagina 1 di 10



convenuta;

OGGETTO: REVOCATORIA FALLIMENTARE EX ART. 67 COMMA II LEGGE

FALL.,

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 22.3.2014 il Fallimento V [REDACTED] srl in liquidazione conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Banca [REDACTED] [REDACTED] spa esponendo che nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento (10.11.2011) la società in bonis aveva effettuato due versamenti (in data 30.5.2011 e 7.6.2011) sul conto corrente n. 092 100-2 acceso presso l'agenzia di Catania Via [REDACTED], le cui somme sono state girate in parte sul conto anticipi 092 101-1. Deduceva che i predetti versamenti erano stati utilizzati per ridurre l'esposizione debitoria della società in misura consistente e durevole, atteso che avevano determinato l'estinzione totale del saldo debitore del conto anticipi (immediatamente chiuso in data 8.6.2011), nonchè di quello del c.c. ordinario rimasto poi di fatto inattivo fino alla data della chiusura in data 10.11.2011.

Rilevava che le predette rimesse dovevano essere revocate ex art. 67 commi II e III legge fall., tenuto anche conto della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza del proprio correntista.

La Banca convenuta si costituiva eccependo l'insussistenza del carattere



soloutorio delle rimesse indicate, nonché deducendo la carenza dei presupposti di cui all'art. 67 comma II legge fall. sotto il profilo soggettivo.

All'udienza del 20 ottobre 2015 precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

L'art. 67 comma II legge fall. (post riforma – applicabile nella specie poiché trattasi di azione proposta nell'ambito di procedura iniziata dopo la data di entrata in vigore del d.l. 14.3.2005 n. 35 conv. in legge 14 maggio 2005 n. 80) dispone al comma II che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento” ed al comma III che “Non sono soggetti all'azione revocatoria: ...b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”.

L'art. 70 comma III dispone poi che “Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo



corrispondente a quanto restituito”.

In via preliminare, occorre evidenziare come, analogamente con quanto già ritenuto da altra giurisprudenza di merito, e, sia pure in modo incidentale dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 ottobre 2010 n 20834, peraltro relativa ad una fattispecie disciplinata dalla normativa ante 2005, la nuova formulazione dell'art 67 L.Fall. mostri il superamento della tradizionale e precedente distinzione, ai fini della qualifica di una rimessa come revocabile o meno, tra conto scoperto e conto passivo, intendendosi revocabili le rimesse volte a ridurre l'esposizione oltre il fido ovvero effettuate su un conto non affidato, rispetto alle rimesse volte a ridurre un conto passivo , cioè nei limiti del fido, avendo in tale ipotesi la rimessa effetti meramente ripristinatori e non solutori del conto medesimo.

Tale distinzione, invero, appare superata (in termini Tribunale Piacenza 23.12.2014; Tribunale Torino, 21 febbraio 2014; Tribunale Udine, 24 ottobre 2012; Tribunale Ferrara, 14 maggio 2012; Tribunale Bologna, 4 agosto 2011; Tribunale Siracusa, 20 aprile 2011; Tribunale Udine, 24 febbraio 2011; Tribunale Milano, 25 maggio 2009; Tribunale Monza, 3 settembre 2008;) non appena si consideri come la nuova formulazione faccia riferimento come criterio ad un rientro operato dal correntista sul proprio conto tale da ridurre l'esposizione debitoria nei confronti della banca, concetto che sembra prescindere dalla distinzione tra atti e pagamenti , evidenziando solo la situazione di debito del correntista che, a seguito del rientro, sia stata ridotta.

A riguardo, con argomentazione condivisibile, si è sottolineato come il riferimento quale unico elemento di importanza, all'esposizione debitoria del



correntista indipendentemente dall'essere o meno il conto affidato, emerga anche dalla dizione del successivo art 70 che, ponendo un tetto massimo di importo revocabile, fa riferimento alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dell'esposizione e l'ammontare residuo della stessa all'esito dei singoli rientri.

Se, dunque appare superata la distinzione tra conto scoperto e conto passivo, si deve ancora considerare come la dizione dell'art 67 L. Fall. abbia voluto circoscrivere le rimesse revocabili, intese come somme affluite sul conto, esclusivamente a quelle caratterizzate da una ben determinata efficacia causale; esse, per poter giustificare sotto il profilo oggettivo la revoca, devono aver ridotto durevolmente e in maniera consistente l'esposizione debitoria del fallito verso la banca.

Il duplice riferimento alla durevolezza e alla consistenza indicato può anche essere inteso come riferimento a una riduzione dell'esposizione che permanga durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come il rientro non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la vita della società, cioè caratterizzato da continue movimentazioni, ma sia divenuto di fatto funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con rientri consistenti anche se non necessariamente definitivi, non potendo, invece, operare la previsione nella differente ipotesi, ad esempio, di un conto corrente congelato.

Tale verifica necessaria deve essere fatta caso per caso, e non secondo criteri strettamente percentuali fissi, come anche proposti da altri Tribunali secondo i quali la rimesse revocabile è, ad esempio, quella pari al 10% del differenziale di



cui all'art 70 L. Fall qualora il rientro non sia stato seguito da addebiti immediatamente successivi a distanza di pochi giorni dall'accredito in esame: la valutazione indicata, deve necessariamente essere tendenziale, cioè rapportata all'andamento del conto nel periodo di osservazione, peraltro molto contenuto, di soli sei mesi, secondo un criterio non circoscritto all'esame delle singole rimesse, ma al loro andamento complessivo, tenuto anche conto dell'importo medio di esse rapportato, ad esempio all'importo medio dell'esposizione debitoria del correntista.

Nel caso di specie non può assolutamente essere posto in dubbio la sussistenza del requisito oggettivo voluto dalla norma: le rimesse sono state effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento ed hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria nei confronti della banca.

Per come emerge dagli estratti conto in atti (e per come mai contestato in corso di giudizio) le rimesse in questione hanno determinato il totale azzeramento delle esposizioni debitorie sia del conto anticipi (contestualmente chiuso) sia del conto ordinario (il cui saldo debitore è stato azzerato ed è rimasto inattivo fino alla chiusura del 10.11.2011).

Sotto l'aspetto del *quantum* facendo riferimento al criterio del c.d. massimo scoperto, introdotto dal citato 3° comma dell'art. 70 l.f. (consistente nella differenza tra l'importo massimo del saldo passivo raggiunto dal conto nel semestre antecedente il fallimento ed il saldo finale alla data della sentenza di fallimento), le annotazioni delle singole operazioni riportate negli estratti dei conti correnti in oggetto confermano l'importo delle somme revocabile nella



complessiva misura di € 19.842,22 di cui: a) € 14.999,41 con riguardo al conto corrente "ordinario" n. 092 100-2, quale differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta nel conto anticipi nel semestre anteriore al fallimento, pari ad € 14.999,41 ed il saldo finale del medesimo conto alla data della sua estinzione del 7/06/2011, pari a zero; b) € 4.842,81 con riguardo al conto anticipi n. 092 101-1 31, quale differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta nel conto anticipi nel semestre anteriore al fallimento, pari ad € 5.309,73 ed il saldo passivo finale del medesimo conto alla data della sentenza dichiarativa del fallimento del 10/11/2011, pari ad € 466,92.

Quanto all'aspetto soggettivo – ovvero la conoscenza della scientia decoctionis – in giurisprudenza si è affermato che in tema di revocatoria fallimentare, anche in assenza di protesti, azioni esecutive, sequestri, decreti ingiuntivi e di altri elementi esteriori significativi, lo stato di insolvenza di una società può ritenersi conosciuto, se il convenuto è un istituto di credito, quando il dissesto è deducibile dal bilancio e dall'esame comparativo coi bilanci precedenti, qualora la banca abbia disposto la sospensione dell'operatività dei fidi (cfr. Trib. Milano, 16/07/2012; Trib. Milano, 07/12/1999).

La Suprema Corte ha precisato che "in tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la "scientia decoctionis" della prima non può escludersi solo perchè, in sede di concessione o di rinnovo di un fido, abbia effettuato un



qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare - per scongiurare analisi funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da eventuali revocatorie - se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito" (Cass. civ., Sez. I, 29/07/2014, n. 17208).

Nella specie dalla documentazione prodotta dalla curatela potrebbe in astratto desumersi la sussistenza di validi elementi presuntivi "*gravi, precisi e concordanti*" indicativi di una situazione di insolvenza della V. s.r.l. in liquidazione, nel semestre anteriore alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (10/11/2011), posto che esse evidenziano inconfutabilmente lo stato di insolvenza della stessa società: a) manifestatosi fin dall'esercizio relativo all'anno 2009, con perdite d'esercizio di € 120601.00 e patrimonio netto negativo di € 82769.00, e contestuale messa in liquidazione dell'11/11/2009, con chiusura al 24/12/2009 dell'unica unità locale per l'esercitare l'attività commerciale (negozio, sito in Catania, via R. - cfr. visura camerale in atti); b) confermato nell'esercizio relativo all'anno 2010, con l'aggravamento delle perdite di esercizio e la realizzazione di un patrimonio netto di complessivi € 181.747,00.

Tuttavia non può non essere rilevato come a) non è mai stata comprovata alcuna iniziativa della banca di sospendere le linee di credito al proprio cliente (idoneo sintomo di una valutazione da parte della stessa della non solvibilità del



correntista); b) non vi è alcuna prova della conoscenza della conoscenza dei bilanci da parte della banca; c) il bilancio al 31.12.2010 è stato depositato in data 22.7.2011 e dunque in epoca successiva ai pagamenti oggetto del giudizio.

Vero è che la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, sebbene in generale debba essere effettiva e non meramente potenziale, può tuttavia essere provata in via indiretta anche attraverso elementi indiziari attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purchè idonei, in quanto dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. Ai fini dell'accertamento in questione, deve tenersi conto della qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori (specie per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a procedure giudiziarie recuperatorie) in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/10/2005, n. 19894), ma nella specie nessun indizio in tal senso è possibile valorizzare tenuto conto dell'assenza (o almeno della mancanza di prova) di elementi quali segnalazioni centrali rischi, protesti, azioni esecutive.

L'unico dato dovrebbe essere ravviato nel bilancio al 31.12.2009, chiuso con la perdita del capitale sociale, ma non può non essere rilevato come la società fosse stata messa correttamente in liquidazione e fosse cessata anche ogni attività (con la chiusura dell'unico punto vendita).



E' noto poi che la sola messa in liquidazione (atto dovuto in presenza di perdita del capitale sociale) non costituisce da sola prova della insolvenza della società stessa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/09/2014, n. 18596).

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della curatela attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **Fallimento V [REDACTED] srl in liquidazione** contro Banco **[REDACTED] scpa**, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:

1. **rigetta** la domanda;

2. **condanna** la curatela attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi € **2500.00** per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania addì 18 febbraio 2016

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dott. Giorgio Marino)

